



CITTÀ DI VENARIA REALE

**SETTORE WELFARE**  
**Servizio Sviluppo della Comunità**

**AVVISO PUBBLICO**

a manifestare interesse alla realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi, per bambini e adolescenti nella fascia d'età 3-17, per l'estate 2024.

**La responsabile del servizio**

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 12/04/2022 “Realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti nella fascia di età 3-17 anni per l'estate 2022. Revoca delle deliberazioni della Giunta comunale n. 60 del 16/04/2012 - n. 85 del 5/06/2014 - n. 86 del 29/03/2018 e n. 204 del 11/07/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 9/05/2024 “Realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti nella fascia di età 3 – 17 anni per l'estate 2024. Modifica alla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 12/04/2022 per adeguamento valore buoni servizio”;

**invita**

a manifestare il proprio interesse a progettare uno o più interventi in Città, avvalendosi di sedi proprie o eventualmente di spazi all'aperto e/o strutture comunali, indicando il periodo di svolgimento/turni settimanali, la fascia d'età, la capienza massima e le tariffe per ciascun turno, pasti esclusi, specificando la quota minima e massima, qualora già definite.

I soggetti interessati dovranno:

- avere sede legale e/o operativa nella Città di Venaria Reale e/o nella frazione Savonera di Collegno e/o nella Circoscrizione 5 di Torino in ragione della contiguità territoriale con Venaria Reale;
- perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori ed avere effettivamente realizzato nell'ultimo biennio attività con minori nell'area educativa, socio-culturale e/o ricreativa (condizione da dimostrare con idonea documentazione).
- organizzare un servizio estivo di animazione che garantisca il seguente standard di servizio:
  - avere una chiara connotazione educativa;
  - tenere conto, nella programmazione delle attività, delle esigenze legate alla presenza di utenti di culture diverse;
  - essere organizzato e gestito direttamente dal soggetto autorizzato;
  - essere rivolto a tutti i bambini/e e ragazzi/e residenti o domiciliati nel territorio comunale, in relazione alla fascia d'età scelta, senza discriminazione alcuna;
  - essere predisposto per almeno una delle seguenti fasce d'età: 3 – 5 anni, 6 – 10 anni, 11 – 17 anni. Nel caso in cui nel servizio sia predisposto per più di una fascia d'età, il progetto deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse esigenze degli utenti;
  - essere predisposto per almeno 20 bambini, per almeno 4 settimane (dal lunedì al venerdì), per almeno 6 ore giornaliere, eventualmente compresa una settimana di soggiorno al mare o in montagna;
  - garantire il servizio mensa, con possibilità di usufruire di diete speciali, su prescrizione medica, o legate alla provenienza etnico-culturale e/o prevedere la possibilità di consumo del pasto portato da casa;
  - organizzare le attività in comunità pedagogiche autonome formate da non più di 100 bambini;

- garantire che per ogni comunità pedagogica presti servizio:
  1. un coordinatore responsabile di età non inferiore a 18 anni, con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata, al quale farà riferimento il personale di ciascuna comunità educativa;
  2. attività per bambini di età inferiore a sei anni: un numero di educatori di età non inferiore a 18 anni, con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale, anche non continuativa, il cui rapporto minimo ammesso è di 1:8 (educatore:bambini);
  3. attività per bambini di età uguale o superiore a 6 anni: un numero di educatori di età non inferiore a 18 anni, con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale, anche non continuativa, il cui rapporto minimo ammesso è di 1:10;
- garantire una formazione specifica di almeno n. 10 ore al personale educativo destinato al servizio di cui trattasi;
- garantire che il personale fornisca la massima professionalità, il rispetto dei minori, la riservatezza nei confronti di notizie riguardanti la sfera personale e familiare, la massima collaborazione nei confronti dei familiari;
- garantire, in caso di inserimento di minori disabili certificati, la presenza di educatori dedicati di età non inferiore a 18 anni, il cui rapporto minimo ammesso (educatore:minori) è di 1:3; per i minori con grave disabilità certificata il rapporto sarà di 1:1.

Per quanto concerne l'esatta dotazione di personale dovranno essere rispettate le disposizioni della Regione Piemonte di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6760 del 20/04/2018 "L.R. 11/03/2015, n. 3, art. 17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561" e/o di altre disposizioni che potrebbero essere emanate in merito;

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per il coordinamento: personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea magistrale in ambito pedagogico o psicologico o dell'attestato del corso di Coordinatore pedagogico rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995;
- per attività rivolte a minori di scuola dell'infanzia e a minori disabili: personale qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli:
  - diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  - diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
  - diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  - diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  - diploma di liceo delle scienze umane;
  - diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  - attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995 e s.m.i. (fino ad esaurimento titolo);
  - diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  - diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
  - diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  - diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
  - altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

- per attività rivolte a minori di età pari o superiore a sei anni: personale qualificato in possesso di diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado);
- per il personale ausiliario: personale con esperienza lavorativa nel settore almeno annuale, anche non continuativa.

Le attività ludico ricreative dovranno essere organizzate per piccoli gruppi e svolte in spazi funzionali destinati esclusivamente alle attività, prevalentemente all'aperto, utilizzando anche le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per le famiglie, oratori, sedi di associazioni sportive ecc.).

I soggetti gestori possono avvalersi di sedi proprie o eventualmente di spazi all'aperto e/o strutture comunali. Nel caso sussista interesse a realizzare le attività in spazi di proprietà del Comune (scuole, etc) dovranno presentare specifica richiesta nell'istanza di manifestazione d'interesse di cui al presente avviso.

I soggetti gestori dovranno:

- accettare i buoni servizio comunali che le famiglie presenteranno all'atto dell'iscrizione ai centri estivi;
- accogliere minori disabili e/o segnalati dal CISSA;
- provvedere al trattamento dei dati comunicati dal Comune in relazione all'organizzazione e autorizzazione delle attività di cui trattasi nonché dei dati forniti dagli utenti, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 2016/679;
- essere in regola con le prescrizioni della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in regola con eventuali norme ancora vigenti per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19 e svolgere le attività nel rispetto delle regole di contenimento del rischio di contagio;
- contenere annualmente l'eventuale aumento delle rette settimanali applicate agli utenti, pasti esclusi, come segue: le rette potranno essere adeguate annualmente al tasso annuo di aumento dell'inflazione, prendendo come riferimento l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nel mese di aprile di ogni anno, e più precisamente la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- presentare apposita SCIA prima dell'inizio delle attività estive o in concomitanza con l'inizio delle stesse in conformità con la D.D. Regione Piemonte del 18 Maggio 2018, n. 411 "D.G.R. n. 11-6760 del 20/04/2018 – L.R. 11/03/2015, n. 3, art. 17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Approvazione modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività", e/o di altre disposizioni che potrebbero essere emanate in merito.

Il Comune riconosce alle famiglie venariesi in possesso dei requisiti economici richiesti, uno o più buoni servizio, di valore diverso in relazione alla situazione ISEE, per ogni bambino iscritto ai centri estivi organizzati sul territorio e autorizzati dal Comune. Il buono servizio è utilizzabile in ragione di uno per bambino per settimana di servizio, fino ad un massimo di quattro buoni utilizzabili per quattro settimane. Il buono servizio è un titolo cartaceo che la famiglia provvederà a consegnare al gestore al momento del pagamento della retta di frequenza. Ai soggetti gestori sarà fornito, prima dell'inizio dei centri estivi, l'elenco dei minori beneficiari e il numero di buoni servizio spettanti a ciascuno. La famiglia pagherà al gestore la differenza fra il costo settimanale del servizio e il valore del buono servizio. Il gestore rilascerà alla famiglia ricevuta dell'intero ammontare del costo settimanale e provvederà a consegnare al Comune i buoni servizio ritirati ai beneficiari con apposito rendiconto al fine di ottenerne il rimborso del valore dei buoni. Il valore del buono servizio settimanale è di:

€ 35 per Isee fra € zero e € 5.000

€ 28 per Isee fra € 5.001 e € 10.000

€ 21 per Isee fra € 10.001 e € 15.000

€ 14 per Isee fra € 15.001 e € 20.000.

Il Comune sostiene, in ragione di una percentuale che va dal 50% al 100%, il costo della retta di frequenza dei centri estivi per i soggetti il cui nucleo familiare usufruisca di assistenza economica da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, ovvero sia in possesso dei requisiti per ottenerla, per un massimo di 4 settimane. Il Comune fornirà al gestore l'elenco dei beneficiari e della percentuale di costo a carico del Comune per ciascun minore. La famiglia pagherà la differenza fra il costo settimanale del servizio e la

percentuale a carico del Comune. Il gestore rilascerà alla famiglia ricevente dell'intero ammontare del costo settimanale e provvederà a consegnare al Comune apposito rendiconto al fine di ottenere il rimborso delle quote a carico dell'ente.

Il Comune sostiene l'inserimento nei centri estivi di minori disabili certificati riconoscendo al soggetto gestore una quota fissa settimanale a rimborso delle maggiori spese sostenute per gli educatori dedicati ai minori disabili; il rimborso viene previsto qualora venga rispettato il rapporto di 1: 3 (educatore: minori disabili) e di 1: 1 in caso di minore disabile grave. Le quote settimanali sono di € 280,00 in caso di frequenza del minore a tempo pieno (almeno 6 ore giornaliere) per almeno 4 giorni e di € 150,00 in caso di frequenza a tempo parziale (almeno 4 ore); il rimborso viene riconosciuto per un numero massimo di 5 settimane di frequenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere, a titolo gratuito, spazi o strutture di proprietà comunale. Le istanze pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e avranno titolo preferenziale quelle presentate da Associazioni, Organizzazioni, Enti, Comitati e Società del territorio comunale.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata entro il 26 maggio 2024 all'indirizzo: [protocollovenariareale@pec.it](mailto:protocollovenariareale@pec.it). utilizzando preferibilmente il fac-simile della dichiarazione di interesse allegato al presente avviso. Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente richieste.

L'elenco delle iniziative selezionate e dei rispettivi soggetti attuatori sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente [www.comune.venariareale.to.it](http://www.comune.venariareale.to.it) nel canale tematico Scuola e istruzione.

Si rende noto che l'Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento delle collaborazioni oggetto del presente avviso.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni contattare l'ufficio scuole comunale: [ufficioscuole@comune.venariareale.to.it](mailto:ufficioscuole@comune.venariareale.to.it) – tel: 011/4072.404 – 453 – 459.

La responsabile del Servizio  
Sviluppo della Comunità  
Livia Valcavi